

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI E IL FENOMENO DEGLI SVUOTA CANTINE

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI E IL FENOMENO DEGLI SVUOTA CANTINE – UNA EMERGENZA AMBIENTALE ALL’ATTENZIONE DELLA P.G. E DELLE ISTITUZIONI.

di Marco D’Antuoni

Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale di San Severo. Responsabile del Nucleo di Polizia Edilizia e Ambientale. Incaricato alla gestione della Video Sorveglianza del Comune di San Severo. Laurea Magistrale in Scienze Politiche con votazione 110/110 con Lode. Master di II livello in Scienze della Pubblica Amministrazione con tesi in “Management della Polizia Locale e le politiche per la Sicurezza Urbana: Strumenti e Attività di Vigilanza”.

La legge 8 febbraio 2014, n. 6, approvata dal Senato il 5 febbraio che ha convertito in Legge il D.L. 10 dicembre 2013 n. 136, rappresenta un vero e proprio spartiacque nell’attività di contrasto al fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti mediante la combustione.

A tal riguardo, il Consiglio dei Ministri era intervenuto sul tema per affrontare l’incresciosa situazione che per anni ha afflitto una parte di territorio della Regione Campania tristemente nota a livello nazionale come “Terra dei fuochi”.

Un provvedimento normativo considerevole che ha finalmente esplicitato uno stato emergenziale che colpiva un territorio dove la pratica dello smaltimento illecito dei rifiuti era ormai divenuta una prassi comune.

Dal punto di vista normativo è ormai noto che la Legge

n.6/2014 ha inserito e aggiunto, dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il seguente: «Art. 256-bis. Combustione illecita di rifiuti».

Trattasi di delitto pensato evidentemente con riferimento ai cd "roghi tossici" della "Terra dei fuochi", tanto è vero che, ad oggi, recenti riferimenti giurisprudenziali indicano che la combustione è illecita solo se riguarda *rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata*[1].

Da una rapida osservazione della disciplina recata dagli articoli 1 e 2 del decreto, ci si rende conto che la finalità della normativa era mirata alla risoluzione delle problematiche afferenti la sola Regione Campania ma, purtroppo, a distanza di anni, si è evinto che lo smaltimento illecito dei rifiuti tramite combustione è un fenomeno più esteso e riguarda anche territori di altre Regioni.

Da uno sguardo al passato si nota che, prima dell'introduzione della Legge, le forze di polizia impegnate nella lotta allo smaltimento illecito dei rifiuti, nonché alla loro successiva e immane combustione, si muovevano nell'alveo delle norme anti incendio previste dal Codice Penale come l'art.423 C.P. – reato di incendio – oppure l'art. 424 C.P. – reato di danneggiamento seguito da incendio -.

Sicuramente, trattasi di reati gravissimi, con pene che prevedono la reclusione e l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, che, comunque, se applicate all'incendio di rifiuti costringevano la P.G. operante a porre in essere ulteriori valutazioni oggettive, ben dettagliate, sulla potenzialità dell'incendio stesso al fine di creare dei rafforzativi alle attività di indagine e per blindare l'instaurando procedimento penale.

Un ulteriore strumento di lotta all'abbruciamento dei rifiuti, frequentemente utilizzato dalla P.G. nell'ambito della

combustione dei rifiuti, era l'art.674 C.P. – getto pericoloso di cose – che punisce *nei casi non consentiti dalla Legge chiunque provoca emissioni di gas, di vapori o di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare persone.*

In questo caso, la P.G. operante era costretta a puntare sulla natura delle emissioni inquinanti che determinavano tali incendi.

Tale valutazione poteva trovare il proprio ambito normativo dal semplice fatto che i roghi accertati provenivano dall'abbruciamento di rifiuti speciali abbandonati in modo incontrollato e aventi provenienza di natura artigianale e/o industriale.

Nonostante tale disposizione del Codice Penale può essere ancora oggi applicata, si rileva che la stessa norma, in passato, è stata accreditata proprio come strumento valido per la lotta agli eco reati e al contrasto all'incendio di rifiuti.

Difatti, la stessa trae origine come una norma non varata per essere applicata specificatamente nel campo dello smaltimento illecito dei rifiuti ma diretta verso altre tipologie di reati con forme meno gravi, più famigliari e quotidiane di azioni in materia.

Tuttavia, nel tempo, la giurisprudenza, con i propri orientamenti ha avallato l'utilizzo di questo articolo del Codice Penale come uno strumento titolato a combattere il fenomeno della combustione illecita di rifiuti ponendo così la polizia giudiziaria nelle condizioni di poter procedere all'applicazione di tale articolo in tranquillità[2].

Gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, in diversi procedimenti, hanno fondato le proprie motivazioni proprio sulla elocuzione dell'articolo "sui casi non consentiti dalla Legge" giacché l'incenerimento dei rifiuti è senza dubbio un caso non consentito dalla Legge e configura un

fatto idoneo a molestare persone[3].

Oggi possiamo dichiarare pacificamente che la Legge n.6/2014 è arrivata in ritardo sia rispetto all'allarme sociale riferito alla contaminazione dei terreni e ai pericoli per la salute e sia in rispetto alle esigenze normative necessarie per svolgere a pieno e con fermezza l'attività di polizia giudiziaria ambientale. Un ritardo che, purtroppo, ha permesso un processo di ramificazione ben radicata su interi territori che interessa anche un aspetto sociale e culturale degli stessi.

Da quanto detto, si evince, quindi, che fino all'introduzione dell'art.256 bis nel T.U.A. le attività di incenerimento di rifiuti non erano punite con certezza dal Decreto Legislativo in questione in quanto non era prevista una disposizione specifica e mirata a punire tale condotta di abbruciamento dei rifiuti.

Dunque, l'introduzione dell'art.256 bis D.Lgs n.152/2006, inserito come apposita norma incriminatrice, conferma che si è dato inizio ad un nuovo corso per l'attività di contrasto al fenomeno della combustione illecita di rifiuti.

Difatti, la novella dell'art.256 bis ha dato certezza nell'applicazione della norma intesa a punire tre tipologie di delitti: 1) la combustione illecita di rifiuti; 2) la combustione illecita di rifiuti pericolosi; 3) l'abbandono, il deposito incontrollato, la raccolta, il trasporto, la gestione in funzione della successiva combustione illecita.

A conferma, è Conclusione confermata dalla suprema Corte la quale ha evidenziato che la fattispecie incriminatrice dell'art. 256-*bis*, comma 1, d.lgs 152/06 «si configura come reato di pericolo concreto e di condotta ("appicca il fuoco") nel quale non assume rilievo, per la sua integrazione, l'evento dannoso, reato di pericolo concreto, perché dalla

condotta di appiccare il fuoco deriva il concreto pericolo per l'ambiente e per la collettività, rappresentando una concreta applicazione del principio di precauzione»[4].

Le attività di pg

A questo punto, l'introduzione dell'art.256 bis nel Testo Unico Ambientale ha varato una nuova frontiera investigativa per la polizia giudiziaria ambientale in relazione all'attività di contrasto ad un fenomeno di illegalità diffusa come la combustione illecita dei rifiuti che, come detto innanzi, purtroppo, non interessa solo la Regione Campania ma l'intero territorio nazionale.

L'intervento legislativo ha consolidato, quindi, l'attività sul campo dando certezza all'azione di repressione.

L'attività di controllo, pertanto, nel corso degli anni, si è rafforzata con pratiche costanti che hanno permesso non solo di migliorare le strategie di intervento ma anche di conoscere il problema da vicino riuscendo ad individuare e a distinguere le tipologie e le modalità di incendio di rifiuti.

Invero, le attività svolte sul campo hanno consentito di fare, in primis, una distinzione dei vari tipi di incendi a seconda che si tratti dei cd "roghi tossici" - quando il fuoco interessa rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato - quando il fuoco viene appiccato per il recupero di metalli destinati alla vendita nel mercato nero - ovvero di veri e propri incendi in impianti di gestione la cui origine può derivare dalla presenza di materiali/rifiuti in sovraccarico o per eludere i controlli delle autorità preposte.

Premesso che tali pratiche sono strettamente connesse al ciclo

dei rifiuti ed alla malavita organizzata, risulta acclarato l'impegno e l'attenzione della Procura nazionale antimafia e della Dda rivolta agli incendi negli impianti di produzione; pertanto, il presente contributo, per ciò che riguarda le attività di polizia giudiziaria a livello locale, si concentra, in particolare, ai roghi dei rifiuti abbandonati e appiccati per il recupero dei metalli con conseguente rivendita nel mercato nero.

A tal riguardo, le informazioni recepite durante le attività di p.g. in determinati territori a livello locale, rivelano la presenza di numerose condotte delittuose tenute da soggetti spregiudicati che sono costantemente alla spasmodica ricerca di un qualsiasi bene da cannibalizzare per estrarre metalli tipo ferro, rame, ghisa ed altro ancora destinati alla rivendita nel mercato nero.

In tal caso l'incenerimento ha lo scopo di bruciare ciò che risulterebbe superfluo alla vendita e ricavarne solo le parti metalliche che frutterebbero guadagni illeciti.

Tale attività è svolta, per gran parte dei casi, in aree aperte in piena campagna alle prime ore del mattino o addirittura di notte all'interno di terreni o ruderi in stato di abbandono e degrado, così come da indagini effettuate sul campo.

Si tratta, difatti, di una vera e propria attività lavorativa illecita, che consta di diversificate fasi: 1) reperimento di qualsiasi materiale o bene [raccolta e trasporto] – 2) cannibalizzazione e/o smontaggio [gestione] – 3) bruciatura con i cd roghi tossici [smaltimento] – 4) recupero e vendita nel mercato nero.

L'attività di interesse per la p.g. è la fase di raccolta in quanto, dagli accertamenti eseguiti, è venuto alla luce l'ingegno di taluni soggetti nel sapersi ben adoperare, nella medesima fase, ponendosi in sostituzione del servizio pubblico

nella raccolta degli ingombranti e dei R.A.E.E presso privati.

Difatti, tali soggetti, con tempistiche decisamente minori rispetto al servizio pubblico, riescono ad accreditarsi a gente comune, magari anche di ceto medio, nel proporsi a svuotare locali, cantine o garage, garantendo velocità di esecuzione senza inciampare in file o lungaggini burocratiche.

Questa attività di recupero ha dato vita ad un nuovo "lavoro" che, come ormai noto, prende il nome di "svuota cantine".

I cd *svuota cantine*, oltre a conoscere il territorio in cui operano, conoscono esattamente le falle e le carenze del servizio pubblico e scaltramente, anche con pochi euro, riescono a colmare questa grave carenza per aprire una strada piena di illeciti a discapito dell'ambiente.

La polizia giudiziaria ambientale, in generale, si è adoperata in tal senso e la certezza normativa data dall'introduzione dell'art.256 bis ha fornito garanzia e convinzione nell'applicazione della norma.

Nel corso degli anni, le attività sono state caratterizzate da una svolta tecnologica delle stesse indagini sui roghi tossici e sugli eco reati che ha indubbiamente elevato il livello e gli standard delle attività di indagine.

Il potenziamento degli impianti di video sorveglianza e la presenza diffusa dei lettori di targa nei centri abitati da una parte, con l'utilizzo dei sistemi di foto trappolaggio e di droni dall'altra, ha specializzato la polizia giudiziaria ambientale nell'attività di individuazione di questi soggetti e consegnarli alla giustizia.

La tecnologia rappresenta un validissimo aiuto al monitoraggio dei veicoli utilizzati nelle fasi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti che solitamente precede la fase di smaltimento illecito in quanto consente alla P.G. di raccogliere tutti gli elementi probatori nella fase delle

indagini preliminari in modo da fornire all'Autorità Giudiziaria un quadro chiaro degli illeciti.

Un grande ruolo in questa partita viene assunto dai Comuni che, anche grazie ai numerosi finanziamenti ricevuti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.14/2017, hanno creduto e investito nei sistemi di video sorveglianza dotando i propri Corpi di Polizia Locale degli strumenti necessari che consentono non solo di indentificare gli autori di tali reati ma anche di mantenere un'attività di controllo e monitoraggio costante del territorio di competenza.

D'altro canto, i Comuni, in sinergia con le Regioni, hanno l'obbligo di intervenire con una mappatura dei propri territori al fine di avere un costante monitoraggio delle micro discariche e adoperarsi con tempestivi interventi di bonifica. In queste situazioni la presenza precisa e puntuale delle istituzioni può fungere da ottimo deterrente.

Il 256 bis, con l'aiuto delle nuove tecnologie, ha, di fatto, avviato una nuova frontiera investigativa che sta portando ottimi risultati nel contrasto alla combustione illecita di rifiuti ma per ridurre quel *gap* creato dai ritardi normativi risulta essenziale, se non doveroso, un interesse di tutte le istituzioni territoriali che veda l'impegno e la partecipazione responsabile di tutti gli attori locali in campo che lavori, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, in sinergia con la polizia giudiziaria ambientale.

[1] *Il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 punisce la combustione illecita dei soli «rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato». Il riferimento, dunque, è alle condotte richiamate nell'art. 255, comma 1 (e 256, comma 2) d.lgs. 152/2006 e, per il principio di tassatività, non può estendersi a rifiuti che siano oggetto di forme di gestione autorizzata o comunque lecita.*

[2] www.dirittoambiente.net.

[3] *L'articolo 674 c.p. punisce tra l'altro chiunque, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di fumi ecc. Orbene quello in questione è senza dubbio un caso non consentito dalla legge, giacché l'incenerimento di accessori e parti di autovetture senza alcuna autorizzazione è vietato dalla legge e configura un fatto idoneo a molestare le persone. Invero con il termine molestia alla persona si intende ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio e disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano. La prova del disagio si trae dalla stessa denuncia dei vicini di cui si dà atto nella sentenza. Per la configurabilità della contravvenzione non si richiede un effettivo documento alle persone. L'accertamento del superamento dei limiti di tollerabilità fissati da leggi speciali rileva allorché il fatto viene commesso da soggetto in possesso di regolare autorizzazione e non pure quando l'incenerimento del tutto abusivo, come nella fattispecie. Cass. Sez. III n. 10269 del 9 marzo 2007*

[4] *Cass. pen., sez. 3, 17 novembre 2017 (dep.), n. 52610, in www.dirittoambiente.net.*